

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1258-A

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE RABINO)

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993,
n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole
danneggiate dall'infezione di afta epizootica

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste

di concerto col Ministro del tesoro

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

e col Ministro della sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1993

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	8
- della 5 ^a Commissione permanente	»	9
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	10
Disegno di legge	»	14
Testo del decreto-legge	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, la recente epidemia di afta epizootica, che ha fatto registrare ben 54 focolai, ha avuto conseguenze che non esiteremmo a definire disastrose sul patrimonio zootecnico italiano: 7.977 animali abbattuti e distrutti, di cui 3.249 bovini, 193 bufalini, 3.625 tra ovini e caprini, 910 suini; 5 regioni interessate, 16 province poste sotto stretta sorveglianza sanitaria; blocco delle esportazioni dall'Italia per animali, carni e loro derivati; danni economici agli allevatori direttamente colpiti e a quelli che ricadono nelle zone di protezione e di sorveglianza; turbamento del mercato con cali di prezzo all'acquisto degli animali in azienda e rincaro della carne per la vendita al dettaglio.

Inoltre bisogna aggiungere che non è questo l'unico caso di negligenza avutosi nel settore zootecnico italiano: la pleuropolmonite contagiosa dei bovini, malattia radicata da ormai quasi un secolo in Italia, è ricomparsa grazie alle importazioni di bovini comunitari (francesi e spagnoli); l'Olanda continua ad inviare suini infetti provocando sul nostro territorio sempre più numerosi focolai di vescicolare; infine, si dubita molto sul rispetto delle norme relative ai residui di farmaci negli animali da macello e nelle carni che giungono dagli altri Paesi, comunitari e non.

L'Italia è uno dei più grossi importatori di generi alimentari ed in particolare di prodotti zootecnici.

Nell'anno 1991 sono stati importati 1.970.860 capi bovini, 2.544.419 ovi-caprini, 1.691.463 suini e 1.552.000 tonnellate di carne per un totale di 3.218.000 tonnellate equivalente carne.

Logicamente con una situazione del genere è necessario avere e rispettare delle regole per i controlli del prodotto particolarmente accurate e puntuali al fine di

salvaguardare l'intero comparto zootecnico italiano dal punto di vista sanitario e quindi anche economico-commerciale.

Le attuali regole di «reciproca fiducia» nei confronti dei paesi esportatori, sia verso quelli comunitari ma in particolar modo verso quelli extra comunitari, non danno sufficienti garanzie. Il nostro Paese sta compiendo notevoli sforzi per riuscire a conquistare quote di mercato sempre più importanti in settori della zootecnia ad elevato valore aggiunto (prosciutti, insaccati, trasformati, riproduttori di alta genealogia, eccetera) ed eventi quali quelli verificatisi ultimamente costituiscono un duro colpo per questi settori produttivi oltre che per l'immagine e l'affidamento del Paese.

Gli altri Paesi comunitari sono riusciti a bloccare le esportazioni dall'Italia di tutti i prodotti della zootecnia; considerandoli possibile veicolo di diffusione della malattia.

Si deve far notare, inoltre, che il tutto è successo in un periodo nel quale, a causa di una serie di eventi tra i quali la svalutazione della moneta italiana nei confronti delle altre divise europee e mondiali, i produttori italiani stavano riscuotendo apprezzamenti non trascurabili sia in sede nazionale che comunitaria oltre che sui mercati mondiali.

La decisione comunitaria, dunque, ha lasciato perplessi gli operatori italiani sia per la tempestività e la drasticità con cui è stata adottata (nonostante l'opposizione dei rappresentanti italiani a Bruxelles) sia perchè in occasione di eventi analoghi verificatisi in altri Paesi europei non sono state adottate misure di tal genere (se non dopo notevoli ritardi ed in maniera più attenuata).

Vari provvedimenti si sono succeduti a seguito della decisione 93/180/CEE che ha introdotto talune misure di protezione nei confronti dei prodotti provenienti dall'Ita-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lia. Con l'ordinanza 29 marzo 1993 del Ministro della sanità, sono state individuate 16 province dal cui territorio è stata vietata la spedizione nei Paesi CEE e terzi, nonché nelle altre zone italiane, di carni fresche, prodotti a base di carne, latte, prodotti a base di latte, seme, embrioni, pelli e altri prodotti di origine animale, salva la adozione di particolari cautele o l'effettuazione di determinati trattamenti.

Successivamente con decreto del Ministro dell'agricoltura del 7 aprile 1993 è stato dichiarato lo stato di calamità nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Veneto.

Infine, le ordinanze 28 aprile 1993 e 6 maggio 1993 del Ministro della sanità hanno modificato ed adattato all'evolversi dell'epidemia gli originari provvedimenti restrittivi.

Come è noto, infatti la prevenzione della malattia si basa su norme generali di profilassi e in particolare sull'isolamento dei focolai; tali misure implicano però necessariamente la certezza che dagli allevamenti infetti non escano materiali potenzialmente infettanti, ma altresì che in quelli sani non entri alcunchè che porti il *virus*. Nella sostanza ciò significa bloccare qualsiasi movimento, specie attorno ai focolai, con una specie di cordone sanitario.

Sotto il profilo degli interventi contributivi per gli allevamenti danneggiati è iniziata la procedura per la liquidazione degli indennizzi ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

Ai proprietari degli animali abbattuti a seguito dei provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria è corrisposta, come è noto, un'indennità calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298. Tale indennità è liquidata dalle regioni territorialmente competenti: deve sottolinearsi in proposito che, tranne la regione Veneto, la quale ha già inviato al Ministero della sanità il quadro complessivo delle richieste e del relativo fabbisogno finanziario, le altre regioni non hanno ancora provveduto.

Tale circostanza è gravissima per due ordini di motivi: innanzitutto per il forte ritardo con cui i produttori agricoli verranno indennizzati, dato che sono già passati quasi tre mesi dai primi abbattimenti; in secondo luogo perchè la CEE, con decisione 93/230/CEE del 22 aprile 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 97 del 23 aprile 1993) ha stabilito di partecipare finanziariamente alle spese per gli indennizzi dovuti per gli abbattimenti, a condizione però che i pagamenti siano effettuati entro novanta giorni dalle dichiarazioni dei focolai. Pertanto se gli allevatori non verranno pagati, al massimo entro i primi giorni del mese di luglio, lo Stato italiano perderà il concorso finanziario della CEE.

Accanto ai danni derivanti agli allevatori che hanno dovuto procedere agli abbattimenti, si sono peraltro verificati gravi danni anche a carico delle aziende esterne ai focolai nei confronti delle quali comunque sono stati adottati provvedimenti molto penalizzanti: distruzione del latte sospetto di contaminazione, blocco dei pascoli, divieto di commercializzazione del bestiame pronto per il macello. Danni conseguenti si sono verificati anche per le cooperative, che hanno subito pesanti, imprevedute riduzioni dei conferimenti e maggiori oneri di lavorazione.

Per questi motivi il Governo ha deciso di adottare un provvedimento urgente che all'articolo 1 individua le aziende agricole destinatarie delle provvidenze contributive e creditizie ivi contemplate. La Commissione propone di inserire un articolo aggiuntivo, finalizzato alla attribuzione di un'indennità a favore dei produttori agricoli le cui aziende abbiano subito gli abbattimenti degli animali, calcolata secondo i parametri già individuati dall'articolo 4 del decreto 18 marzo 1993 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. All'articolo 2 è inoltre previsto un indennizzo a favore dei produttori agricoli e zootecnici pari all'80 per cento del valore del latte distrutto per sospette contaminazioni.

A tale proposito si deve però considerare che la norma prevede la «distruzione» del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

latte, mentre in molti casi si è verificata soprattutto una sottoutilizzazione: in altri termini, il latte è stato acquistato dai trasformatori, ma pagato fino a 100 lire in meno al litro, a causa delle diverse forme di trasformazione che dovevano necessariamente adottarsi.

La Commissione propone pertanto di integrare tale norma, nel senso di includere tra i destinatari delle provvidenze anche i produttori che abbiano conseguito minori entrate a seguito della diversa utilizzazione del latte imposta dai provvedimenti regionali e di precisare che dette minori entrate concorrono a determinare il parametro di riferimento per il calcolo dell'indennizzo.

All'articolo 3 è previsto il consolidamento dei prestiti e mutui posti in essere prima dell'entrata in vigore del decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1993; il consolidamento è realizzato attraverso l'accensione di prestiti ad ammortamento decennale, e preammortamento triennale, a tasso agevolato a favore delle aziende che abbiano subito danni pari o superiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile zootecnica.

Le rate rientranti nell'operazione di consolidamento sono comunque prorogate fino all'erogazione del finanziamento ed assistite dal concorso sul pagamento degli interessi nel periodo di proroga.

In base all'articolo 4, sono concessi contributi *una tantum* ai produttori che non abbiano potuto utilizzare i pascoli o ai quali sia stata impedita la vendita del bestiame; i contributi ammontano a lire 150.000 per capo bovino e bufalino e lire 30.000 per suini e ovi-caprini. La norma in questione non prevede peraltro il caso, in pratica opposto, ma in realtà analogo sotto il profilo del danno economico, del mancato ristallo. Si tratta del danno subito da quegli allevatori che hanno dovuto fermare la loro attività nel momento in cui avevano le stalle vuote, avendo venduto tutto il bestiame prima dell'epidemia. Il flusso dei rifornimenti dall'estero è stato infatti arrestato, interessando migliaia di capi. La Commissione propone, pertanto, di modificare l'articolo 4, portando a lire 50.000 il

contributo per ogni capo suino, e di integrarne la portata dispositiva prevedendo un contributo pari al 20 per cento degli oneri per l'alimentazione dei capi, ove essi siano posti a carico del soccidante, da corrispondere ai soccidari quale compenso per le minori entrate conseguenti alla ritardata vendita del bestiame. Infine, in base alle considerazioni sopra esposte, si ritiene opportuno prevedere un indennizzo a favore dei soggetti che non abbiano potuto provvedere alla ricostituzione del patrimonio zootecnico a causa del blocco temporaneo della commercializzazione di bovini destinati al ristallo.

Inoltre, per quanto riguarda gli articoli 2 e 4, deve rilevarsi che il riferimento adottato dal decreto è ai produttori «delle zone di protezione e di sorveglianza»: si tratta delle zone immediatamente a ridosso dei focolai, individuate dalle ordinanze delle giunte regionali. I provvedimenti restrittivi però, previsti dall'ordinanza 29 marzo 1993 e dalle successive, hanno riguardato tutto il territorio delle province considerate. Adottando il criterio del decreto si realizzerebbe quindi una serie di interventi indubbiamente parziale rispetto al fabbisogno.

A favore delle cooperative e associazioni di produttori che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli zootecnici, che abbiano subito riduzioni dei conferimenti pari ad almeno il 35 per cento della media dei tre anni precedenti, l'articolo 5 stabilisce che possano essere concessi prestiti quinquennali di esercizio a tasso agevolato.

La Commissione propone di modificare il parametro del 35 per cento, portandolo al 20 per cento della media dei conferimenti stessi.

È appena il caso di ricordare la modifica proposta all'articolo 6 del provvedimento, di mero coordinamento formale. Essa, peraltro, dimostra che le modifiche proposte dalla Commissione non comportano oneri aggiuntivi, come paventato dalla Commissione bilancio che per questi motivi ha espresso avviso contrario sugli emen-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

damenti, bensì una differente modalità di utilizzazione delle risorse disponibili.

Per il complesso di tali interventi è autorizzata la spesa di 7,5 miliardi per il 1993 e 43 miliardi per il 1994 a valere rispettivamente sul Fondo sanitario nazionale, di cui alla legge n. 833 del 1978 per il 1993, e sugli stanziamenti della legge n. 201 del 1991 (proroga della legge pluriennale) per gli anni successivi.

Il provvedimento contiene inoltre una disposizione (articolo 7), che non comporta oneri, relativa alla riapertura di un termine a favore della regione Puglia, per l'adozione delle delibere di delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 185 del 1992, infatti il termine suddetto, di sessanta giorni, è perentorio e il suo inutile decorso comporta l'impossibilità di erogare qualunque tipo di intervento previsto dalla stessa legge a favore dei produttori agricoli danneggiati.

La Commissione ritiene di dover proporre un'integrazione all'articolo 7, introducendo una proroga di 30 giorni del termine disposto dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 185 del 1992, in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale pugliese.

A questo proposito deve rilevarsi che per i problemi inerenti alle calamità naturali è stata prospettata da alcune regioni l'urgenza di provvedere ad integrare le misure già adottate in passato.

Per questo motivo la Commissione ha ritenuto opportuno proporre l'introduzione di quattro articoli aggiuntivi, dopo l'articolo 8.

La regione Emilia-Romagna, ad esempio, ha accertato un ulteriore fabbisogno di spesa di 11 miliardi, a titolo di limite di impegno, per il completamento degli interventi creditizi a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche nel 1991, ad integrazione delle assegnazioni già disposte con prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale.

Nell'ultimo decennio, inoltre, il territorio nazionale è stato colpito da ripetuti eventi calamitosi che hanno inciso negativamente

sui bilanci economici delle aziende agricole. Soprattutto in Basilicata e Puglia i lunghi periodi di siccità degli anni dal 1981 al 1984 sono seguite le abbondanti nevicate e le intense e prolungate gelate del 1985 che distrussero buona parte del patrimonio olivicolo. Ai predetti anni particolarmente difficili per l'economia agricola nazionale, ha fatto seguito un ulteriore periodo di siccità che dal 1988 al 1990 ha prodotto gravissimi danni soprattutto nel Mezzogiorno.

Per superare i lunghi periodi di crisi e sopperire alle mancate produzioni, le aziende agricole, soprattutto di queste regioni che sono le più colpite, hanno dovuto ricorrere in misura sempre più consistente al credito agrario di soccorso, accumulando negli anni un complesso di esposizioni debitorie con gli istituti di credito che oggi non appaiono in grado di sostenere.

Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole delle aree danneggiate, la Commissione propone pertanto l'introduzione di un articolo aggiuntivo volto a consentire l'erogazione di mutui decennali per il consolidamento delle passività onerose per la regione Basilicata al fine di consentire la programmazione dell'attività produttiva, pianificando il pagamento delle relative rate in un periodo relativamente ampio.

Un ulteriore articolo aggiuntivo dispone, a favore dell'Emilia-Romagna, un'integrazione del fabbisogno di spesa, nella misura, che risulta già accertata dalla regione, di 11 miliardi, per la concessione di prestiti quinquennali di soccorso.

Infine, sempre in base alle motivazioni sopra esposte, per le aziende della Puglia si propone di disporre, mediante l'introduzione di un terzo articolo aggiuntivo, una proroga delle operazioni di credito in essere, al fine di consentire l'espletamento delle istruttorie regionali, che hanno subito gravi ritardi a causa della crisi politica della regione che si è prolungata per oltre sei mesi.

La Commissione propone quindi una norma di copertura finanziaria, ponendo gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dai sopra citati articoli aggiun-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tivi (e valutati in lire 45,4 miliardi per il 1994) a carico dei fondi di cui alla legge 10 luglio 1991, n. 201.

Considerata l'ampiezza delle provvidenze e la necessità di far fronte ai gravi disagi recati alle aziende agricole danneggiate

dall'infezione di afta epizootica, si auspica una sollecita approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 158.

RABINO, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RONZANI)

sul disegno di legge

9 giugno 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

su emendamenti

16 giugno 1993

La Commissione, esaminati gli emendamenti al decreto-legge n. 158 del 1993, esprime parere favorevole per quanto di competenza, pur rilevando che le disposizioni contenute negli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.4 riguardano materia estranea a quella regolata dal provvedimento d'urgenza.

17 giugno 1993

La Commissione, esaminato l'emendamento 8.0.2/1, esprime parere favorevole, pur rilevando che le relative disposizioni riguardano materia diversa da quella regolata dal decreto-legge n. 158 del 1993.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CARPENEDO)

sul disegno di legge e su emendamenti

16 giugno 1993

La Commissione, esaminati il testo nonché gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, dichiara, per quanto riguarda il primo, il proprio nulla osta, a condizione - nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione - che gli articoli 2, 4 e 5 vengano riformulati nel senso di far riferimento alle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale e quindi venga eliminato il comma 1 dell'articolo 8.

Per quanto concerne poi gli emendamenti, dichiara la propria contrarietà su quelli contrassegnati dai numeri 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 8.0.1 (limitatamente all'ultimo comma), 8.0.2, 8.0.3/1 e 8.0.4 (limitatamente all'ultimo comma), per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

su emendamenti

22 giugno 1993

La Commissione, esaminato l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito (8.0.2/1), per quanto di propria competenza, dichiara il proprio parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Essa conferma altresì il parere contrario per i medesimi motivi già espresso sull'emendamento 1.0.1.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A favore dei produttori agricoli le cui aziende hanno subito gli abbattimenti degli animali è riconosciuta un'indennità per il mancato reddito relativo al periodo di fermo dell'allevamento, secondo i parametri individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 18 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993».

1.0.2**Art. 2.**

Al comma 1, dopo le parole: «per sospetta contaminazione», inserire le seguenti: «o abbiano conseguito minori entrate a seguito della diversa utilizzazione del latte imposta dai provvedimenti regionali» e sostituire le parole: «del valore accertato» con le seguenti: «del valore del latte distrutto o delle minori entrate accertate».

2.1**Art. 4.**

Al comma 1, dopo la parola: «bufalino», inserire le seguenti: «, di lire 50.000 per capo suino» e dopo le parole: «e di lire 30.000 per capo» sopprimere le seguenti: «suino ed».

4.1

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso di contratti di soccida con oneri per l'alimentazione a carico del soccidante, il 20 per cento del predetto importo è erogato ai soccidari a titolo di contributo per le minori entrate conseguenti al ritardo nella vendita del bestiame».

4.2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A favore dei soggetti di cui al comma 1, che non abbiano potuto provvedere alla ricostituzione del patrimonio zootecnico a causa del blocco della commercializzazione di bovini destinati al ristallo, per i mesi di marzo e aprile, è concessa una indennità pari a lire 40.000 per posto stalla».

4.3

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore al 35 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 20 per cento della media dei conferimenti stessi» e sostituire le parole: «costi superiori al 35 per cento» con le seguenti: «costi superiori al 20 per cento».

5.1

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «Per l'applicazione degli articoli», inserire le seguenti: «1-bis,».

6.1

Art. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale».

7.1

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

1. A favore delle aziende agricole singole ed associate della regione Basilicata, colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'annata agraria 1981-82, aventi titolo in cinque annate agrarie, anche non consecutive, ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi prestiti agrari di soccorso ad ammortamento decennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario nonché da esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola,

poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e non pagate, con le modalità e le procedure previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.

2. Per l'attuazione degli interventi indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno finanziario 1994, a titolo di prima annualità.

3. Le annualità successive sono iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

8.0.1

Art. 8-ter.

1. Per la concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi che sarà posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla citata legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed assegnata, nell'anno 1993, alla regione medesima a titolo di prima annualità.

2. Le annualità successive, a presentazione del rendiconto di spesa, sono iscritte, annualmente, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

8.0.2

Art. 8-quater.

1. A favore delle aziende agricole della regione Puglia sono prorogate fino a 24 mesi le rate dei prestiti agrari di esercizio e dei mutui di miglioramento fondiario, per le quali è in corso di perfezionamento l'erogazione dei prestiti decennali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, nonché l'erogazione dei prestiti quinquennali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Sulle rate prorogate opera la garanzia del Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, estesa anche agli imprenditori agricoli a titolo principale.

3. Le operazioni di proroga sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, al tasso agevolato, previsto dall'articolo unico, n. 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Per l'applicazione degli interventi indicati al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1994.

8.0.3

Art. 8-quinquies.

1. L'onere per l'attuazione degli articoli 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* del presente decreto, pari a lire 45,5 miliardi per il 1994, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201».

8.0.5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica.

Decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1993.

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi a favore delle aziende agricole, singole o associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei territori delle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di calamità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 7 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993, sono concesse le provvidenze contributive e creditizie indicate nel presente decreto.

Articolo 2.

1. A favore dei produttori agricoli e zootecnici, le cui aziende, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza dei focolai di afta, individuate delle regioni con proprie ordinanze, abbiano distrutto le produzioni di latte per sospetta contaminazione, è concesso un indennizzo pari all'80 per cento del valore accertato dalla Regione.

Articolo 3.

1. Per il pagamento delle rate dei prestiti agrari di esercizio e di mutui di miglioramento fondiario posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1993, ai produttori agricoli zootecnici delle province colpite dall'afta epizootica, che abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento della produzione zootecnica lorda vendibile, possono essere concessi finanziamenti ad ammortamento decennale, al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

2. Le rate indicate al comma 1 sono prorogate fino all'erogazione dei finanziamenti decennali, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

Articolo 4.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza, che non abbiano potuto utilizzare i pascoli o siano stati costretti a mantenere in azienda il bestiame pronto per il mercato, sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame per i mesi di marzo e aprile 1993, nella misura di lire 150.000 per capo bovino e bufalino e di lire 30.000 per capo suino ed ovicaprino.

Articolo 5.

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni dei produttori riconosciuti, che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli zootecnici, che abbiano subito una riduzione dei conferimenti non inferiore al 35 per cento nelle tre campagne precedenti l'epidemia aftosa, o che abbiano dovuto sostenere costi superiori al 35 per cento per la lavorazione dei prodotti sospetti di contaminazione, possono beneficiare di prestiti quinquennali di esercizio a tasso agevolato nei limiti delle minori entrate o delle maggiori spese.

Articolo 6.

1. Per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994, che sarà ripartita tra le regioni interessate con decreto del Ministro

dell'agricoltura e delle foreste sulla base dei rendiconti di spesa presentati dalle stesse regioni.

Articolo 7.

1. Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 è sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Articolo 8.

1. All'onere per l'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, pari a lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente riduzione della disponibilità del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente alla quota concernente le finalità vincolate del Fondo stesso.

2. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 3, comma 1, valutata in complessive lire 35 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

3. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 5 per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, valutata in complessive lire 8 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Il Presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - DIANA - BARUCCI - SPAVENTA
- GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO